

# ACCADEMIA CAISSASCACCHI

## **STATUTO SOCIALE.**

### **COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1) – In data 1 gennaio 2003 è costituita nella rete di Internet, dominio “caissascacchi.it” intestato a Renato Clementi, dai Sigg.ri Clementi Renato nato a Milano il 08/02/1946, Donnoli Giorgio nato a Vizzolo Predabissi il 06/03/1972, Qendro Llambi nato a Kucove Albania il 17/10/1953, l’associazione denominata «Accademia “CaissaScacchi”».

Art. 2) - La sede legale è all’atto della costituzione posta in Treviglio (BG), in via Mantegna n. 13. Successivamente la sede legale potrà essere spostata, con delibera del Consiglio Direttivo, nell’ambito del territorio italiano.

Art. 3) - Scopo dell’associazione è quello di promuovere e coordinare l’attività scacchistica ed il suo sviluppo nell’ambito delle norme e delle direttive della Federazione Scacchistica Italiana, mediante l’organizzazione di gare, tornei, corsi, manifestazioni promozionali o simili aventi per oggetto o riferimento il gioco degli scacchi, e di incoraggiare i rapporti personali e sociali fra i Soci mediante il gioco degli scacchi. L’associazione potrà aderire ad organizzazioni di coordinamento e di orientamento, istituzionali o meno, con o senza competenza territoriale, nazionale o internazionale, aventi come oggetto le attività descritte nel comma precedente.

Art. 4) - L’associazione potrà compiere tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, anche se non immediatamente e direttamente connesse agli scopi stessi.

Art. 5) - È escluso qualsiasi scopo di lucro.

Art. 6) - L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’associazione si intende costituita a tempo indeterminato.

### **I SOCI - ADESIONE E DECADENZA.**

Art. 7) - Sono Soci dell’ «Accademia “CaissaScacchi”» tutti coloro –cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione– che ne abbiano fatto formale richiesta e che siano in regola con le quote associative annuali (o mensili, laddove è richiesto un frazionamento) stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L’età minima per essere ammessi come Socio è di anni 7.

I Soci hanno diritto ad accedere all’Area Soci dell’Accademia, frequentare i corsi, partecipare ai tornei e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Circolo.

La cessazione del diritto di Socio avviene per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancanze e/o comportamenti incompatibili con la qualità di Socio.

Art. 8) - Decadono altresì dallo status di Socio tutti coloro che non abbiano versato entro il 31<sup>mo</sup> giorno dell’anno o del mese successivo a quello in cui hanno effettuato l’ultimo regolare versamento delle quote sociali.

Art. 9) - Il Socio potrà pure disdire il suo vincolo associativo in qualsiasi momento dell’anno sociale mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 10) - Il Consiglio Direttivo, o persona da questo delegata, deve tenere un’ordinata contabilità di cassa, da cui risulti il saldo del fondo sociale.

Art. 11) - Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre tenere un inventario dei beni mobili ed immobili facenti parte

del patrimonio dell'associazione.

Art. 12) - L'assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello durante il quale l'assemblea viene tenuta. Il bilancio preventivo costituisce il limite alla spesa e la sua ripartizione qualitativa per l'esercizio a cui si riferisce, al quale gli organi sociali dovranno attenersi durante la gestione.

Art. 13) - L'assemblea annuale approva il rendiconto di cassa chiuso alla fine dell'ultimo esercizio e le spese effettuate fino a 60 giorni dalla data dell'assemblea medesima, o data successiva deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **GLI ORGANI SOCIALI**

Art. 14) - Organi dell'associazione sono:

- \* l'Assemblea virtuale dei Soci
- \* il Presidente
- \* il Vicepresidente
- \* il Consiglio Direttivo

il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte anche del Consiglio Direttivo.

Art. 15) - L'assemblea ordinaria dei Soci avviene mediante contatti di meeting elettronico. L'assemblea ordinaria viene convocata mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci almeno per i 15 giorni precedenti l'incontro virtuale.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata allo stesso di almeno il 10% dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

La convocazione si effettua con un preavviso di 10 giorni mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e con avviso affisso nella sede sociale.

Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria tutti i Soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età.

Compiti dell'assemblea sono:

a) In via ordinaria:

Nominare, mediante e-mail, i componenti del Consiglio Direttivo.

Approvare i bilanci preventivo e consuntivo.

- Deliberare su ogni altra questione, posta all'ordine del giorno, inerente la vita dell'associazione.

In via ordinaria, l'assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione, a maggioranza relativa dei Soci presenti.

b) In via straordinaria:

- Deliberare sulle modifiche al presente statuto.

- Deliberare sull'acquisizione a favore del patrimonio sociale di beni immobili o beni mobili registrati.

- Deliberare sulle proposte di scioglimento dell'associazione.

In via straordinaria, l'assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione, delibera a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

Art. 16) - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre componenti. Per far parte del Consiglio Direttivo è vincolante la qualità di Socio da almeno due anni; in mancanza di candidati con i predetti requisiti, potranno essere eletti i Soci con maggiore anzianità. Nei primi due anni di gestione il Consiglio Direttivo è formato dai Soci fondatori. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato di volta in volta dall'assemblea e tuttavia non può eccedere le cinque persone.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione ed alla gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vicepresidente nel suo ambito.

Il Consiglio Direttivo è competente su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

Art. 17) - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

Il Presidente coordina l'attività dell'associazione, del Consiglio Direttivo, dei singoli consiglieri e degli eventuali incaricati speciali.

Il Presidente può sotto la sua responsabilità prendere tutte quelle iniziative rientranti nell'ordinaria amministrazione che ritenga urgenti e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile.

Il Presidente convoca inoltre il Consiglio Direttivo, che deve essere comunque convocato su richiesta di almeno metà dei suoi componenti concernente uno specifico argomento, e ne determina l'ordine dei giorni.

Art. 18) - Il Vicepresidente subentra nelle funzioni del Presidente in caso di decesso, dimissioni o altro comprovato impedimento.

Inoltre, il suo voto sarà prevalente in caso di votazioni pari nelle adunanze del Consiglio Direttivo nelle quali sia assente il Presidente.

Convocherà entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per la sostituzione del Presidente.

Art. 19) - il Consiglio Direttivo potrà designare un Socio, che potrà anche non far parte del Consiglio, che funga da Tesoriere.

Il Tesoriere cura tutti gli incassi dell'associazione ed effettua tutti i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, registrando ogni singolo movimento mediante ordinate registrazioni contabili.

Tiene un elenco aggiornato dei Soci.

Redige inoltre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Predisporre inoltre tutti gli adempimenti di carattere contabile ed amministrativo richiesti dalle delibere sociali, dalle norme del presente statuto e dalle norme di legge in vigore. In assenza di Tesoriere, il compito è demandato al Presidente.

Art. 20) - Il Consiglio Direttivo può delegare atti o gruppi di atti sociali a consiglieri o ad altri incaricati esterni al suo ambito, stabilendo i limiti delle materie delegate.

## **PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 21) - Il patrimonio sociale è in ogni momento costituito dal saldo positivo del bilancio patrimoniale esistente, e può consistere in denaro liquido, beni mobili e beni immobili.

Art. 22) - I mezzi destinati al conseguimento degli scopi sociali derivano dai proventi ordinari e dai proventi straordinari.

Art. 23) - I proventi ordinari sono composti:

\* Dalle quote associative annuali.

\* Dagli avanzi netti delle manifestazioni organizzate, per ciascuna delle quali dovrà essere redatta apposita contabilità separata, il cui saldo dovrà essere riportato nelle registrazioni contabili generali.

\* Dagli eventuali proventi del patrimonio sociale.

Art. 24) - I proventi straordinari sono composti:

\* Da quote di contribuzione straordinaria o di ripiano deficit eventualmente richieste dal Consiglio Direttivo.

\* Da eventuali quote di ingresso di nuovi circoli ammessi nell'associazione qualora ciò sia deliberato dal Consiglio Direttivo.

\* Da ogni altro provento, in denaro o in natura, previa accettazione formale da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25) - Il fondo sociale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.

E' quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione gratuita di beni facenti parte del patrimonio sociale a favore dei Soci, o altra modalità di distribuzione di eventuali avanzi di gestione, comunque denominata.

## **MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

Art. 26) - Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea straordinaria presa con voto favorevole della maggioranza degli iscritti nell'elenco dei Soci alla data dell'assemblea, in prima convocazione e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Non possono in ogni caso essere oggetto di modifica statutaria:

\* L'assenza di ogni scopo di lucro.

\* Gli scopi e le finalità dell'associazione.

Art. 27) - Oltre che per decisione assembleare, lo scioglimento dell'associazione avviene per comprovata

impossibilità nel funzionamento dell'associazione, ovvero per mancanza di candidati sufficienti per la nomina delle cariche sociali.

Art. 28) - In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale viene conferito gratuitamente ad altre associazioni aventi analoghi scopi operanti nel territorio della provincia di Milano.

Le modalità di conferimento del patrimonio sociale vengono decise dall'assemblea deliberante lo scioglimento.

In caso di disaccordo, il patrimonio verrà affidato alla F.S.I. per la sua più opportuna suddivisione.

Treviglio, 1 gennaio 2003.

I Soci fondatori

Clementi Renato \_\_\_\_\_

Donnoli Giorgio \_\_\_\_\_

Qendro Llambi \_\_\_\_\_